


Publicato il 05/09/2025



N. 00389 /2025 **REG.PROV.CAU.**
N. 01245/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1245 del 2025, proposto da

Earth, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Rizzato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Londei, Bianca Peagno, Giacomo Quarneti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Federazione Italiana della Caccia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Maria Bruni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Associazione Nazionale Libera Caccia, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Zocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia:

della delibera della Giunta Regione Veneto n. 649 del 11/6/25, pubblicata sul Bur il 11\6\25 al n. 74, limitatamente alla parte del calendario venatorio ove prevede la chiusura della caccia al germano reale fino al 31 gennaio 2026;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Veneto e della Federazione Italiana della Caccia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2025 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato:

- che l'art. 18, co. 4, della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 dispone che *“In caso di impugnazione del calendario venatorio, le associazioni venatorie riconosciute sono parti necessarie del giudizio”*;

- che il ricorso è stato notificato solamente a Federazione Italiana della Caccia e non alle altre associazioni venatorie riconosciute;

Ritenuto, allo scopo, di assegnare, a pena di improcedibilità del gravame, alla parte ricorrente, il termine:

- di giorni 10 (dieci) decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza per effettuare la notifica alle restanti associazioni venatorie riconosciute;

- di successivi giorni 20 (venti) per il deposito in giudizio della comprova del perfezionamento della notifica;

Ritenuto altresì che le esigenze cautelari prospettate dalla parte ricorrente possono essere soddisfatte mediante la sollecita fissazione dell'udienza pubblica per la trattazione nel merito, ex art.55, co.10, c.p.a., alla data fissata in dispositivo, anche allo scopo di consentire alle parti di meglio chiarire le rispettive posizioni ed argomentazioni;

Ritenuto, infine, che la particolare complessità della controversia impone la compensazione delle spese della presente fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta):

a) ordina l'integrazione del contraddittorio, a cura della parte ricorrente, ai sensi e nei termini di cui in motivazione, con riserva di fissazione della camera di consiglio per il prosieguo dell'affare;

b) fissa ex art. 55, comma 10, c.p.a. per la trattazione nel merito del ricorso l'udienza pubblica del 27 novembre 2025, ore di rito.

Spese della presente fase cautelare compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Ida Raiola, Presidente

Massimo Zampicinini, Referendario, Estensore

Francesco Avino, Referendario

L'ESTENSORE
Massimo Zampicinini

IL PRESIDENTE
Ida Raiola

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.